

DELIBERA N. 386/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. RENATA POLVERINI
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL
TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI
(PRESA DIRETTA- RAITRE)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 20 giugno 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie”*, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTO l’esposto presentato in data 26 marzo 2013 (prot. 16522) dall’On. Renata Polverini per denunciare l’asserita violazione dei principi di imparzialità e di correttezza dell’informazione sanciti negli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 177/2005 da parte del programma “Presa diretta” in onda su Raitre il giorno 24 marzo 2013, intitolato “La meglio sanità”. In particolare, la segnalante lamenta che la trasmissione sarebbe stata finalizzata ad evidenziare pretese contraddizioni nella gestione delle strutture sanitarie del Lazio da parte della Giunta da lei presieduta senza che le sia stata offerta la possibilità di replicare o chiarire. L’On. Polverini rileva come molte delle notizie riportate in trasmissione siano destituite di fondamento o comunque non correttamente rappresentate; a suo giudizio, inoltre, le affermazioni rese dal Sen. Ignazio Marino, del quale è stata mandata in onda un’intervista nel corso del programma, sono state caluniose nei suoi confronti e il conduttore avrebbe dovuto

dissociarsene. In particolare, la segnalante denuncia il fatto che le affermazioni rese nel corso del programma, anche dall'on. Marino, sarebbero state diffuse anche su twitter *“in maniera dolosa”*;

VISTA la memoria dell'8 aprile 2013 inviata dalla società Rai radiotelevisione italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità, nella quale si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare si precisa che le doglianze dell'esponente si riferiscono ad un periodo non interessato dal regime della cd. “par condicio” in cui si deve ottemperare con particolare rigore agli obblighi di pluralismo nell'informazione;
- proprio le disposizioni che si assumono violate individuano tra i principi fondamentali cui deve ispirarsi la Rai in quanto fornitore di servizi di media audiovisivi la libertà di espressione che si estrinseca in libertà di opinione ed in quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee (art. 3 del dlgs. n. 177/05);
- la trasmissione “Presa diretta” ha esercitato il diritto di rango costituzionale di informare, ponendo lo spettatore nella condizione di essere informato sulla situazione sanitaria nazionale, diffondendo notizie in larga parte già note. Nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, è stata approfondita la realtà della sanità pubblica non solo del Lazio, ma anche di altre Regioni. In particolare, è stato messo a confronto un esempio virtuoso, quale quello dell'Emilia Romagna, con le situazioni deficitarie del Lazio e della Calabria;
- la pretesa dell'esponente appare sproporzionata e inammissibile posto che si fonderebbe su un diritto di controreplicare ogni qualvolta si verta su fatti che interessano la Giunta;
- quanto alla veridicità e correttezza delle informazioni rese, si precisa che nell'ambito del reportage trasmesso non sono stati addebitati alla Giunta Polverini i tagli all'Istituto San Filippo Neri. Infatti, il giornalista ha puntualizzato più volte che i tagli sono stati voluti dall'on. Monti e realizzati dal commissario straordinario Bondi, senza imputarli ad alcun soggetto politico;
- per quel che concerne le inchieste sul gruppo IDI, già ampiamente riportate da tutti i media, la pretesa omissione della estraneità della Polverini a tale situazione sarebbe stata del tutto superflua posto che nulla le è stato addebitato in quanto estranea, proprio in considerazione del periodo cui risalgono, ai fatti;
- per quanto concerne la vicenda della “Casa di Peter Pan” l'intensità del controllo della Regione su IRAI – ente che possiede l'edificio in cui è ospitata la onlus – rende del tutto legittimo imputare alla Giunta la decisione politica dei tagli intervenuti;
- quanto alle affermazioni rese dal Sen. Ignazio Marino, intervistato nella sua veste di Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta

sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, si precisa che non vi è stato alcun sostegno del conduttore; è consuetudine della trasmissione rilanciare, virgolettare, le frasi degli intervistati in modo che la gente possa seguire "Presi diretti" anche sui social network ampliando la possibilità di commento e di contraddittorio. Pertanto, non è stato adottato dalla Rai alcun artificio per sostenere le affermazioni del Sen. Marino;

- sotto il profilo del metodo, la verifica circa la natura potenzialmente calunniosa delle affermazioni rese dal Sen. Marino può essere fatta solo utilizzando gli strumenti procedurali adeguati;
- Rai Tre ha dunque agito nel pieno rispetto delle norme in materia di imparzialità e correttezza dell'informazione;
- a supporto della correttezza e veridicità delle informazioni rese nella trasmissione oggetto di esposto, viene altresì allegata una relazione di Raitre nella quale sono analiticamente rappresentati i fatti a fondamento dei servizi trasmessi.

PRESA VISIONE della registrazione della trasmissione "Presi diretti" andata in il giorno 24 marzo 2013 sul canale Raitre;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica "sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca" e "Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [omissis] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni [omissis]" e che l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003, nel formulare ulteriori raccomandazioni alla concessionaria pubblica a garanzia del pluralismo informativo, ha fatto salva l'autonomia editoriale della concessionaria pubblica;

CONSIDERATO che le disposizioni citate devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n.

155 del 24 aprile/7 maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” – prosegue la Corte - “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda...il sistema democratico”. In particolare, quanto alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, la Corte ha rilevato che tali programmi “.... certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” precisando che “l’espressione diffusione di notizie va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 826 del 1988 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore centrale che riveste in un ordinamento democratico il regime pluralistico “esterno” dell’informazione radiotelevisiva: pertanto, sottrarre alle emittenti radiotelevisive la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di valutazione rischia di vanificare l’importanza di quel principio, esplicazione del più generale principio del pluralismo informativo;

CONSIDERATO che la giurisprudenza costituzionale ha ribadito in più occasioni che l’attività di informazione radiotelevisiva, ancorché svolta nel più rigoroso rispetto dei principi a tutela del pluralismo, come esemplificati nei citati articoli 3 e 7 del citato Testo unico, deve comunque fare salva la libertà editoriale dell’emittente quale espressione del più generale principio della libera manifestazione del pensiero sancito dall’articolo 21 della Costituzione, che si declina ulteriormente nel diritto/dovere di cronaca;

RILEVATO che il programma oggetto di segnalazione, intitolato “La meglio sanità”, è stato dedicato alla rappresentazione della situazione delle strutture sanitarie pubbliche di alcune regioni italiane, senza limitarsi a descrivere solo le criticità del Lazio. In particolare, la trasmissione nel denunciare la difficile situazione in cui versano le regioni Lazio e Calabria - nelle quali le spese sostenute negli anni per il settore sanitario hanno causato un deficit di bilancio che ne ha determinato il commissariamento - ha segnalato il caso della Regione Emilia Romagna per non aver sfornato lo stanziamento destinato alla sanità pur offrendo prestazioni di qualità;

RILEVATO che, secondo quanto osservato dalla Rai nelle proprie memorie, le dichiarazioni rese nel corso del servizio dal Sen. Ignazio Marino, nella veste di Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, non possono essere imputate al conduttore e che la diffusione delle stesse tramite twitter costituisce uno strumento del quale la trasmissione abitualmente si avvale al fine di agevolare la possibilità di commento e replica da parte del pubblico;

CONSIDERATO che la trasmissione *de quo*, nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, ha rappresentato la situazione della sanità nelle Regioni Lazio, Calabria ed Emilia Romagna dando conto di fatti e situazioni notorie ed oggetto di recenti avvenimenti;

CONSIDERATO che per i profili evidenziati nell'esposto, relativi alla lesione della reputazione dell'on. Renata Polverini, trova applicazione l'istituto della rettifica, disciplinato dall'articolo 32-*quinquies* del Testo Unico, ai sensi del quale chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che sia trasmessa apposita rettifica;

RITENUTO pertanto che i fatti, così come denunciati nell'esposto presentato dall'on. Renata Polverini, non integrino gli estremi della violazione delle norme in materia di obblighi di servizio pubblico e di pluralismo informativo e che per gli ulteriori profili è invocabile, ad istanza di parte, il diritto di rettifica come disciplinato dall'articolo 32-*quinquies* del Testo Unico, il quale, comunque, presuppone che il soggetto interessato si rivolga direttamente all'emittente e, solo in caso di rifiuto, possa adire l'Autorità la quale, ove ritenga fondata la richiesta, dispone la trasmissione della rettifica;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dall'on. Renata Polverini per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Roma, 20 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani